



**Semplificazione delle procedure autorizzatorie prescritte dalla legge per
l'organizzazione di pubblici spettacoli e trattenimenti**

Commento all'art. 38-bis del D. L. n. 76/2020

(c.d. Decreto semplificazioni)

Con il c. 1 del suddetto [art. 38-bis](#) del Decreto Semplificazioni si sostituisce, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'[art. 19, L. n. 241/1990](#) da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, **ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta** comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale, **richiesto per l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, ma anche i circhi e gli spettacoli viaggianti.**

La disposizione in esame è dichiaratamente **volta a far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale**, conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e **introduce una specifica tipologia di Scia riferita alla realizzazione degli spettacoli dal vivo**, che ricalca la disciplina generale della SCIA **individuando**, tuttavia, **alcune caratteristiche peculiari per tale casistica.**

Le condizioni per la presentazione della SCIA introdotta dall'[art. 38-bis](#) del Decreto Semplificazioni, su cui si richiama l'attenzione degli operatori degli enti locali, sono:

- 1. che ci si trovi fuori dei casi di cui agli artt. 142[1] e 143[2] del Regolamento di esecuzione TULPS (R.D. 635/1940), che disciplinano le modalità di controllo di teatri e locali adibiti a spettacoli**, attraverso commissioni comunali di vigilanza (art. 141-bis) e provinciali (art. 142), nonché del prefetto (art. 143);
- 2. che gli spettacoli dal vivo si svolgano in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23 e siano destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti;**



3. **che il rilascio degli atti di autorizzazione**, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, per l'esercizio degli spettacoli di che trattasi, **dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale**, con ciò ricollegandosi espressamente alla disciplina dell'[art. 19, L. n. 241/1990](#);
4. **che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo**, con ciò ricollegandosi espressamente alla disciplina dell'[art. 19, L. n. 241/1990](#)[3];
5. **che vengano rispettate le disposizioni e le linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19.**

Il c. 2 dell'[art. 38-bis](#) del Decreto Semplificazioni, **sottolinea che la SCIA** da presentare al SUAP , **deve presentare i seguenti contenuti:**

- **numero massimo di partecipanti;**
- **luogo e orario in cui si svolge lo spettacolo;**

ed essere corredata da:

- **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà** degli stati, qualità personali e fatti ex artt. [46](#) e [47 del D.P.R. 445/2000](#), con ciò ricollegandosi alla disciplina generale dell'[art. 19, L. 241/1990](#);
- **relazione tecnica** di un professionista abilitato, che attesti la **rispondenza del luogo** dove si svolge lo spettacolo alle **regole tecniche** stabilite dal Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, **con cui sono state approvate le regole tecniche di prevenzione incendi** per la progettazione, costruzione ed esercizio **dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo**. A ciò il Suap Associato una guida documentale scaricabile dal sito <https://www.vallidelverbano.va.it/modulistica-suap/1247-manifestazioni-sagre-modelli-e-informazioni>

Il c. 3 dell'[art. 38-bis](#) del Decreto Semplificazioni, **richiama l'attenzione sull'efficacia immediata della SCIA.**

Il c. 4 dell'[art. 38-bis](#) del Decreto, **seguido solo parzialmente la disciplina generale della SCIA ex [art. 19, L. n. 241/1990](#), detta le sanzioni per le ipotesi di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti** previsti per la presentazione



della segnalazione, **sancendo che l'Amministrazione** interessata, **entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione** stessa, **adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa**^[4] prevedendo, altresì, **che, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci**, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del [D.P.R. 445/2000](#), **l'A.C. può adottare i citati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto per operare i controlli.**

Il c. 5 dell'art. 38-bis del Decreto Semplificazioni **prevede**, infine:

- **la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie** relative all'applicazione della disposizione in esame;
- **l'applicazione della pena della reclusione da uno a tre anni, per la falsa dichiarazione o attestazione** nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, **dell'esistenza dei requisiti e presupposti per cui è consentita la presentazione della SCIA medesima.**

Rimane inalterato lo strumento per la presentazione della SCIA come per la procedura già prevista in ordine agli eventi con presenza di pubblico inferiore alle 200 unità di cui all'art. 68, c. 2 del Tulpis (R.D. 773/1931), cioè il portale www.impresainungiorno.gov.it

[1]Art. 142. Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'art. 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza. La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta: a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede; b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie; c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato; d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile; f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; g) da un esperto in elettrotecnica. Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'art.141-bis. Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, primo comma, lett.e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma art. 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'art. 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente art. è sempre prescritta: a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; b) con l'integrazione di cui all'art.141-bis, terzo comma, per i parchi divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto Ministro dell'interno (...).

[2]Art. 143.

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione. Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osserva le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, e 10 settembre 1936-XIV, n. 1916.

[3] La disposizione non è, pertanto, applicabile all'interno delle zone A) dei Centri urbani, posta la loro tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

[4] La disciplina generale della SCIA ex art. 19, L. n. 241/1990 prevede, inoltre, anche la possibilità di un adeguamento successivo dell'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, per cui l'A.C. competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie e fissando un termine non inferiore a 30 gg. affinché il privato le adotti prevedendo che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.